

83. Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di **ricusazione** nei casi previsti dall'articolo 52 RD e comunque nei confronti del/i Giudice/i che non possa/no essere ritenuto/i imparziale/i. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.

L'istanza di ricusazione deve essere presentata al Giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.

Il predetto Giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.

La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all'Organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi.

La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito.

Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso dal Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento dell'istanza, l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare incarica del giudizio l'Organo di pari grado della Lega calcio contermina.

È esclusa la ricusazione dei giudici della Corte nazionale di giustizia o suoi delegati.

Nei casi previsti dall'articolo 52 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il Giudice deve **astenersi** dal giudizio affidando la decisione al suo Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare si regolerà secondo quanto previsto nel precedente VII comma.

84. Avocazione

Qualora i termini ordinatori previsti dall'articolo 96 RD non siano rispettati, l'Organo giudicante superiore può avocare d'ufficio il procedimento; l'avocazione è obbligatoria se richiesta dalla parte.

Se l'avocazione avviene d'ufficio, l'Organo disciplinare superiore ne dà notizia a quello inferiore che deve trasmettergli il fascicolo entro 2 giorni dalla comunicazione. La mancata trasmissione nei termini del fascicolo giustifica l'apertura del procedimento di rimozione nei confronti dell'Organo disciplinare inadempiente (art. 59 - II comma - RD).

Se l'avocazione è richiesta con istanza di parte, essa deve essere presentata all'Organo giudicante di grado superiore che procede secondo i termini e le modalità sopra previste.

85. Ricorso dei vari Organi della Lega calcio in caso di conflitti tra loro

Qualora si verificano conflitti di giurisdizione tra i diversi Organi delle Leghe calcio, può essere proposto ricorso dagli Organi interessati alla Corte nazionale di giustizia per dirimere i conflitti stessi.

Il ricorso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Corte nazionale di giustizia e agli altri Organi interessati. Questi ultimi possono presentare loro deduzioni scritte nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Corte nazionale di giustizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

86. Ricorso delle parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Lega calcio a ciò preposti

Chiunque abbia interesse può ricorrere alla Corte nazionale di giustizia avverso la legittimità di Regolamenti, Norme di partecipazione e atti emessi dagli Organi della Lega calcio, che appaiano in contrasto con i principi della Carta.

Il ricorso deve indicare le ragioni di diritto a sostegno della domanda.

Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Corte nazionale di giustizia e all'Organo che ha emanato l'atto normativo. Quest'ultimo può presentare sue deduzioni nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Corte nazionale di giustizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo.

In caso di accoglimento del ricorso, la norma illegittima perde efficacia dal giorno di pubblicazione della decisione.

87. Revisione

L'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che la quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime (art. 86 RD).

L'istanza deve essere proposta alla Corte nazionale di giustizia entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.

Capo V - STRUMENTI DI DECISIONE

88. Acquisizione e valutazione della prova

L'Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova. L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.

Il Giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.

Le prove si distinguono in legali e semplici. L'Organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici. Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente. Se vi sia contrasto tra prove semplici, il Giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità.

Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'Organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

89. Prove legali

I documenti di seguito indicati sono prove legali incontrovertibili, salvo non sia stata accertata la loro non veridicità e salvo errori materiali in essi contenuti:

- a) documenti ufficiali delle Leghe calcio, in ordine di importanza:
 - 1) Normativa generale;
 - 2) Norme di partecipazione;
 - 3) comunicazioni scritte delle Leghe calcio;
 - 4) Comunicati ufficiali;
 - 5) provvedimenti disciplinari.
- b) documenti ufficiali di gara, per ordine di rilevanza:
 - 1) referto dell'Arbitro;
 - 2) referto dell' Assistente ufficiale;
 - 3) relazione dell'Osservatore.

90. Filmati

Ai soli fini disciplinari e a insindacabile giudizio degli Organi competenti, hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell'articolo 89/b RD anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

91. Prove semplici

Sono prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice. Sono prove semplici:

- a) documentazione varia;
- b) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare,
- c) testimonianze dirette dei Soci;
- d) confronto fra Tesserati effettuato davanti al Giudice.

Capo VI – DECISIONE

92. Fatto nuovo

Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il Giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al Giudice di I grado affinché proceda.

93. Riforma in peggio

Il Giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata.

Lo stesso Giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.

94. Forma della decisione disciplinare

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

- a) indicazione dell'Organo giudicante;
 - b) nome e cognome del Socio o/e denominazione dell'Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
 - c) motivazione, con facoltà delle Leghe calcio locali di escludere - solo nei giudizi di primo grado - tale formalità, purché sia sempre indicata la norma violata;
 - d) provvedimento adottato;
 - e) data dell'emissione della decisione;
 - f) sottoscrizione del Giudice emanante o indicazione del suo nominativo.
- Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo e terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
- g) indicazione del soggetto ricorrente;
 - h) provvedimento impugnato;
 - i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
 - j) motivazione della decisione;
 - k) dispositivo della decisione.

95. Pubblicazione delle decisioni

- a) Le decisioni riguardanti le Associazioni, gli Atleti, i Dirigenti e gli Allenatori devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della Lega calcio cui appartiene l'Organo giudicante, pena la loro nullità.

L'Organo giudicante di secondo grado (di livello regionale) deve comunicare la sua decisione, mediante mezzo ricettizio, alla Lega calcio territoriale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Entrambe le Leghe in parola devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.

Le decisioni assunte dalla Corte nazionale di giustizia devono essere comunicate, mediante mezzo ricettizio, alla Lega calcio territoriale e regionale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Tutte le predette Leghe calcio devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.

- b) Le decisioni riguardanti gli Arbitri devono invece essere riservate e comunicate dalla Lega calcio a cui appartiene il Giudice che le ha emanate in forma ricettizia, a pena di nullità, ai soli soggetti di seguito indicati:

- 1) interessato;
- 2) Presidente della Lega calcio;
- 3) Procuratore arbitrale;
- 4) Coordinatore del Settore arbitrale,
- 5) Designatore arbitrale;
- 6) tutti gli Organi disciplinari della Lega calcio competente affinché possano controllare che l'Arbitro non prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore.

A parziale deroga a quanto sopra previsto, nel caso in cui un Ufficiale di gara prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore, la decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale, limitatamente al nominativo dell'Ufficiale di gara, all'Associazione di appartenenza e al periodo di interdizione comminato.

È legittimato a sollevare l'eccezione di nullità, relativa al mancato avviso, solamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento non è stato comunicato.

- c) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'Organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

96. Termini per la pubblicazione delle decisioni (art. 84 RD)

Le decisioni dei Giudici sottoindicati devono essere pubblicate entro i giorni a fianco riportati decorrenti dai momenti indicati a margine:

Giudice	giorni	Da
primo grado	7	disputa della partita o presentazione del ricorso-esposto, con facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti
secondo grado	21	ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 79 RD
terzo grado	30	ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 79 RD

Titolo V**PREVISIONI DISCIPLINARI****97. Limiti di derogabilità**

Le Leghe calcio competenti non possono derogare alle sanzioni previste in questo titolo, eccetto a quelle pecuniarie. In tal caso le stesse possono essere ridotte o aumentate, **sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33 RD. L'esercizio di tale facoltà deve rispettare le proporzioni fra i minimi e i massimi di pena previsti nelle sanzioni in questo titolo.**

Delle modifiche apportate deve essere data comunicazione sul Comunicato ufficiale, pena la non applicabilità delle stesse.

Capo I – PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI**Sezione I - VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA****98. Ritardata presentazione della lista-gara o ritardata presentazione della squadra in campo o richiesta tempo di attesa:**

- ammenda da € 5,00 a € 15,00.

99. Lista-gara trascritta in modo incompleto o impreciso:

- ammenda da lire € 5,00 a € 10,00.

100. Inizio o proseguimento della gara con squadra incompleta:

- ammenda di € 5,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.

- 101. Altri inadempimenti** (per esempio: aver inserito in lista gara Soci con funzioni di dirigente con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa; mancato invio delle comunicazioni richieste; impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'articolo 44 RA; mancata presentazione all'Arbitro della tessera Uisp, consegna all'arbitro di una maglia che non rispetti esigenze di decoro e igiene (art. 61/f RA); mancato ristoro):
- ammenda da € 5,00 a € 25,00.

Sezione II – VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA

- 102. Mancata presentazione della documentazione prevista dall'articolo 5 RA:**
- esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
- 103. Non veridicità delle dichiarazioni previste dall'articolo 20 RA o mancato rilascio delle stesse:**
- esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
- 104. Mancata presenza alle premiazioni:**
- non consegna del premio (coppa o trofeo o altro) e confisca della cauzione.

Sezione III – ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE

- 105. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara** (per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (articolo 61/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione l'Assistente di parte (articolo 40 RA), insufficiente disponibilità di palloni (articolo 61/g RA), insufficiente numero di giocatori (articolo 58 RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (articolo 38/f RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara):
- a) perdita della gara e ammenda di € 50,00;
 - b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di € 75,00.

Le Leghe calcio possono prevedere che la squadra che non disputa una partita, per i fatti di cui sopra, ottenga - a fine stagione - un rimborso forfetario delle spese sostenute pari all'importo della sanzione disposta nei confronti della squadra avversaria responsabile.

106. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario:

- a) 1^a rinuncia perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di € 50,00;
- b) 2^a rinuncia perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00;
- c) 3^a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione;
- d) 1^a rinuncia in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Qualora un'Associazione preavvisi la Lega calcio competente, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà.

Le Leghe calcio possono prevedere che la squadra che non disputa una partita, per i fatti di cui sopra, ottenga - a fine stagione - un rimborso forfetario delle spese sostenute pari all'importo della sanzione disposta nei confronti della squadra avversaria responsabile.

107. Ritiro da una gara già iniziata:

- a) 1^o **ritiro**: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 75,00;
- b) 2^o **ritiro**: esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall'attività da 1 a 3 anni;
- c) 1^o **ritiro** in gare a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

108. Ritiro di una squadra da una manifestazione:

- esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e sospensione dall'attività da 1 a 2 anni.

109. Aver fatto partecipare a una gara Soci - anche con funzioni di Assistente di parte - non in regola con le Norme di partecipazione e/o di affiliazione e/o di tesseramento.

Aver fatto partecipare Soci a una gara in contrasto con quanto previsto dall'articolo 65 RA.

Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'articolo 63 RA.

Aver fatto battere, nel calcio a 11, gli eventuali tiri di rigore a fine gara, a giocatori non aventi titolo.

Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare.

Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:

- perdita della gara e ammenda € 25,00;
- 1^a recidiva: perdita della gara e ammenda € 35,00;
- 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.